

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX MERCATINO DI VIA GARIBALDI - COMUNE DI RHO (MI) - CIG BB856D903B

**FAQ AL
15/05/2026**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
La scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA per cat. OS30 class. I, OS28 class. I, OG1 class. I e dei requisiti di cui all'art. 28 all. II.12 per la cat. OS3. Chiede, in virtù delle attestazioni e qualificazioni su indicate, se può partecipare alla presente procedura subappaltando al 100% la categoria OS7.	Si conferma.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Si richiede conferma in merito alla possibilità, per la nostra impresa in possesso della categoria OS30 - classifica IV, di ricorrere al subappalto qualificante al fine di subappaltare integralmente (100%) le categorie OG1 e OS7, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di qualificazione e subappalto.	Si conferma.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento mediante la categoria OG11, al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto, con particolare riferimento alla categoria prevalente OS30, nonché alle categorie scorparabili OS3 e OS28.	Si conferma, a condizione che la classifica posseduta in OG11 sia tale da coprire tutti gli importi delle lavorazioni riconducibili alle categorie assorbibili.
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
A pagina n. 12 del Disciplinare, punto 6.2 lett. a), viene richiesta la categoria OS30 classifica II. Tuttavia, sulla base dell'importo indicato per la	La categoria OS30 classifica II è richiesta nel caso il concorrente non sia in possesso di nessuna delle altre categorie scorparabili.

<p>categoria prevalente OS30, parrebbe sufficiente il possesso della classifica I con incremento del quinto ai sensi della normativa vigente. Si chiede pertanto di confermare che, se la categoria prevalente OS30 sia necessaria in classifica II o I.</p>	<p>Per il dettaglio delle classifiche relative alle singole categorie si rimanda alle tabella di pagina n. 7 del Disciplinare di gara.</p>
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
<p>Si segnala che risultano non apribili i seguenti file: Nella cartella “Prog. ESE Documenti”: M - N - O - P - Q- R -S - T - U - V Nella cartella “Prog. ESE Elaborati grafici”: E-00-16 - E-00-17 - E-00-18 - E-00-19 - E-00-20 - SIC-0-A Si chiede di verificare l'integrità dei file e, se necessario, procedere con un nuovo caricamento.</p>	<p>E' possibile aprire i file cliccando sul livello 2 il tasto “estrai documenti” e salvare il file. Quando poi il salvataggio del file viene proposto col formato .p7m, salvare solo in formato .pdf.</p> <p>Si allegano comunque in cartella compressa i file richiesti già estratti in formato .pdf</p>
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
<p>In riferimento alla gara in oggetto, si richiedono i moduli della gara in formato word o pdf.</p>	<p>Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf). Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf. <u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u> L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.</p>
Quesito n. 7	
<p>Si chiedono informazioni in merito all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come segue: È ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione</p>	

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

solo per i requisiti SOA di partecipazione (non premiale)?	
--	--

Chiarimento n. 7

L'avvalimento dell'attestazione SOA è ammesso, poiché coerente con il principio del **favor participationis** e con l'obiettivo del Codice dei contratti pubblici (artt. 3 e 10 d.lgs. 36/2023) di garantire la massima partecipazione alle gare. Tuttavia, **la giurisprudenza ha chiarito che tale possibilità non deve diventare un mezzo per aggirare il rigoroso sistema di qualificazione previsto nei lavori pubblici.** L'avvalimento della SOA è valido solo se ricorrono due condizioni: da un lato, l'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori produttivi e delle risorse che le hanno consentito di ottenere l'attestazione SOA; dall'altro, il contratto di avvalimento deve descrivere in modo specifico e puntuale i requisiti oggetto di prestito, evitando formule generiche o meramente ripetitive.

L'ultimo comma dell'articolo 104 precisa che *“nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione”*. Si ammette, di conseguenza, che si possa usufruire di tale strumento sia in caso sia necessario dover sopperire alla mancanza di un requisito necessario per la partecipazione alla gara, sia nell'ipotesi in cui si voglia presentare un'offerta semplicemente “più allettante”. Viene infatti limitato il divieto di partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata alla sola ipotesi di avvalimento premiale. Ne consegue che, in tutte le altre ipotesi, ovvero quelle di avvalimento finalizzato a sopperire alla mancanza di un requisito, all'impresa ausiliaria non è più vietato partecipare alla gara.

Tutto ciò premesso, si ricorda che la partecipazione alla gara e l'impegno **contemporaneamente** come ausiliaria **non deve compromettere l'effettiva messa a disposizione delle risorse dichiarate, ivi compresa l'attestazione SOA.** La stazione appaltante può legittimamente richiedere dimostrazione della capacità di onorare entrambi gli impegni nel rispetto del sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici. Per questo motivo, è sempre opportuno valutare con attenzione la compatibilità tra più ruoli in capo alla stessa impresa.